

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 63)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DE CAROLIS, SANTALCO, DELLA PORTA, PASTORINO, DERIU, NOË, AMADEO, REBECCHINI, GUI, BENAGLIA, TREU, SEGNANA e COCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1976

Tutela dell'incolumità e del decoro dei magistrati e della funzione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — È stato recentemente presentato da parte di alcuni senatori del Gruppo democratico cristiano un disegno di legge di estrema urgenza mirante ad introdurre rilevanti modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale. Riteniamo però necessaria la proposizione di un altro disegno di legge per l'introduzione di norme non soltanto processuali, al fine di ridare ai singoli magistrati quella serenità e fiducia nelle istituzioni che essi meritano.

È dall'accoglimento del recente voto espresso dal Consiglio superiore della magistratura che scaturisce il presente disegno di legge.

Da anni ormai la Democrazia cristiana a mezzo dei suoi Gruppi parlamentari e dei singoli deputati e senatori si occupa attivamente della lotta alla delinquenza comune e politica ed è per questo tesa ad adottare concrete iniziative laddove ne ravvisi la necessità per l'inadeguatezza della normativa vigente. Anche in questo caso, dopo aver riscontrato la carenza dell'ordinamento, ci si è convinti dell'opportunità di predisporre un'adeguata normativa protezionistica, che trova quindi la sua *ratio* non tanto nell'emotività del momento, quanto nella radicata convinzione che occorre intervenire con tempestività e raziocinio se non si vuole favorire la lenta distruzione dello Stato, che può

avvenire con il minare il funzionamento dei suoi organi attraverso una preordinata azione volta a colpire le persone che ad essi sono preposte.

Il presente disegno di legge, dalla struttura molto semplice, vuole perseguire un duplice scopo: la tutela del magistrato e la tutela della funzione giudiziaria, l'una non disgiunta dall'altra.

Al primo intendimento adempiono gli articoli 1 e 3, al secondo gli articoli 2 e 4 mentre l'articolo 5 con la previsione del rito direttissimo favorisce il pratico perseguimento di entrambi i fini.

Le innovazioni salienti alla vigente legislazione si sintetizzano nell'autonoma configurazione di ipotesi delittuosa per l'attentato al magistrato e per l'impedimento o la turbativa all'esercizio delle funzioni giudiziarie, nell'introdurre il procedimento di ufficio in caso di offesa al magistrato, nel trasformare in ipotesi delittuosa, l'ipotesi contravvenzionale della divulgazione di atti o notizie riguardanti i procedimenti giudiziari ed infine nell'introdurre il rito direttissimo per i reati previsti dal presente disegno di legge.

Non riteniamo di doverci dilungare sull'esegesi dei singoli articoli, essendo la motivazione dei medesimi in tutta evidenza.

Confidiamo nella sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Attentato contro un magistrato)*

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale di un magistrato, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a dodici anni; negli altri casi con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se dal fatto deriva la morte del magistrato, il colpevole è punito, in ogni caso, con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

Art. 2.*(Impedimento e turbativa delle funzioni giudiziarie)*

Chiunque commette un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia giudicanti che requirenti, è punito, qualora non si tratti di un più grave delitto, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Art. 3.*(Offesa al magistrato)*

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato, anche al di fuori della sua presenza, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è arrecata in presenza di più persone.

Art. 4.

(*Pubblicazione arbitraria di atti, documenti o notizie relativi a procedimenti penali*)

Chiunque pubblica con qualsiasi mezzo in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena di cui al comma precedente si applica a colui che pubblica con qualsiasi mezzo i nomi dei giudici con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni adottate in un procedimento penale.

Sono abrogati gli articoli 684 e 685 del codice penale.

Art. 5.

(*Giudizio direttissimo*)

Per tutti i reati previsti dalla presente legge si procede con il giudizio direttissimo, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 502 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.